

Indennità una tantum per percettori di specifiche altre indennità – Art. 32, D.L. n. 50/2022
Importo erogato d'ufficio: 200 Euro

Tipologia	Ulteriori requisiti	Accredito una tantum	Limite di reddito	Altre indicazioni
Titolari di NASpI e DIS-COLL (Comma 9)	Titolarità di prestazione di disoccupazione nel mese di giugno 2022	Accredito automatico da INPS	-	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Titolari di disoccupazione agricola (Comma 10)	Titolarità di disoccupazione agricola di competenza del 2021	Accredito automatico da INPS	-	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Nuclei beneficiari di RdC (Comma 18)	-	Luglio 2022, d'ufficio unitamente alla rata mensile di competenza	-	1) Non spetta se nel nucleo è presente il beneficiario di una delle ulteriori indennità di 200 euro 2) L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Lavoratori già beneficiari di indennità COVID nel 2021, ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 e art. 42, D.L. n. 73/2021* (Comma 12)	-	Accredito automatico da INPS	-	Non concorre alla formazione del reddito

***Lavoratori di cui ai decreti «Sostegni» e «Sostegni bis»:**

- stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali o in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.

Le indennità non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

20 maggio 2022

A cura di Area Normativa EPASA-ITACO

Pag. 2 di 2